



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Allegato n. 1

Referente:
Patrizia Vuillermin (tel. 0165/274907)

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Comunità
montane

Al Presidente del Consorzio B.I.M.

Al Presidente del sub-ATO Monte
Emilius - Piana d' Aosta

Al Presidente dell'Associazione
asilo nido Saint-Christophe-Quart-
Brissogne

Al Presidente dell'Associazione Mi-
Vallée

e, p.c., Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti
locali

Al Presidente dell'Agenzia dei
Segretari degli Enti locali della Valle
d' Aosta

Réf. n° - Prot. n. 8496/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 28/03/2013

Oggetto: Articolo 38 (Pubblicazione sul sito istituzionale) della l.r. 23 luglio 2010, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della l.r. 13 febbraio 2013, n. 2. – Nota esplicativa.

Come anticipato nella comunicazione inviata per posta elettronica istituzionale lo scorso 6 marzo, con la presente si trasmette il contenuto della nota del Presidente della Regione, prot. n. 1355/leg in data 25 marzo 2013, predisposta dal Dipartimento legislativo e legale, con cui sono state fornite indicazioni alle strutture dell'Amministrazione regionale per ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 38 della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 (vedi testo vigente allegato), omettendo la parte relativa alle modalità operative interne alla Regione stessa.

“L'articolo 38 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, è stato modificato dalla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2, - in vigore dal 13 marzo corrente - per dare attuazione a quanto disposto, in materia di “Amministrazione

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

PEI entilocali@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

aperta”, dalla normativa statale (articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

Per effetto delle modificazioni introdotte dalla l.r. 2/2013, devono essere pubblicati, nelle sezioni denominate “*Trasparenza, valutazione e merito*” dei siti istituzionali, “*i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all’attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all’importo, al titolo giuridico alla base dell’attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l’individuazione del beneficiario*”.

Ambito soggettivo.

Detto obbligo concerne la Regione, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali, le loro forme associative, nonché gli enti, le aziende e le agenzie da essi dipendenti. L’obbligo è inoltre esteso alle società partecipate, anche indirettamente, dai predetti soggetti sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Ambito oggettivo.

Sono assoggettati a pubblicazione i dati relativi alle seguenti categorie di concessioni e attribuzioni:

a) *Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese.*

Gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche non legate a una controprestazione. Vi appartengono solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b) *Attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati.*

Gli atti di attribuzione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire attribuzioni economiche in favore di soggetti privati, erogate a fronte di una controprestazione di lavoro autonomo.

Per i corrispettivi relativi a rapporti sinallagmatici di appalto trova invece applicazione la legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), la quale, all’articolo 1, comma 15, impone alle amministrazioni pubbliche la pubblicazione, nei siti web istituzionali, dei “*costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini*” e, all’articolo 1, comma 32, prescrive a tutte le stazioni appaltanti l’obbligo, di ampia portata, di



pubblicare nei siti web istituzionali, per le procedure di appalto di opere, servizi e forniture, *“la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate”*. Inoltre, *“Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici”* e *“Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione”*.

Nelle more dell’attivazione dell’apposita sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni relative agli appalti, dovranno in ogni caso essere pubblicati, al fine di garantire la massima trasparenza, nella sezione relativa alla *“Trasparenza, valutazione e merito”*, anche i dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture e, segnatamente, il nominativo e i dati fiscali dell’aggiudicatario, l’importo, il titolo giuridico alla base dell’attribuzione (atto di aggiudicazione), la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo e la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario.

c) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati.

Gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un *“vantaggio economico”* in favore di destinatari che ne beneficiano senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Vi sono compresi contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l’attuazione di programmi (di pubblico interesse). Non sono compresi in questa categoria i meri trasferimenti di somme costituenti la provvista per l’attuazione e/o l’esercizio di funzioni pubbliche e gli accordi tra pubbliche amministrazioni.

L’obbligo di pubblicazione si applica a tutte le concessioni e alle attribuzioni sopra elencate di importo superiore a 1.000 euro. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 1ter, della l.r. 22/2010, come inserito dall’articolo 3, comma 5, della l.r. 2/2013, la pubblicazione costituisce, infatti, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000. Si precisa che l’omessa pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e alle attribuzioni economiche di importo superiore a 1.000 euro non incide sulla validità del titolo giuridico in forza del quale la concessione o l’attribuzione è stata disposta, ma soltanto sulla possibilità che a quel titolo possa darsi esecuzione. Analoghe considerazioni valgono per i casi di pubblicazione incompleta.



Ai sensi dell'articolo 38, comma 1bis, della l.r. 22/2010, le informazioni relative alle concessioni e alle attribuzioni di cui sopra da riportare nella sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*" sono le seguenti:

- a) nome e dati fiscali del beneficiario;
- b) importo della concessione o attribuzione;
- c) titolo giuridico alla base della concessione o attribuzione;
- d) struttura e soggetto responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

Riguardo all'importo, si rileva che tale elemento è certamente necessario ai fini della pubblicazione e normalmente si ricava dall'atto di impegno della spesa, fatte salve le fattispecie a formazione progressiva, ove l'obbligo della pubblicazione si verifica in ogni caso nel momento in cui è determinato il soggetto beneficiario e l'oggetto della prestazione, fermo restando l'ulteriore obbligo di pubblicazione dell'importo una volta determinato."

Si richiama, infine, l'attenzione degli enti in indirizzo anche sul comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010 che estende gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dello stesso articolo "*a tutti gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e alle società da essi partecipate, anche indirettamente*" e quelli di cui al successivo comma 1bis agli stessi soggetti, nonché "*alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*".

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Nadia BENNANI)

PV/

Allegato

Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale."

Art. 38

(Pubblicazione sul sito istituzionale)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione, *denominata Trasparenza, valutazione e merito*, contenente¹:
 - a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;
 - b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;
 - c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;
 - d) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;
 - e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.

*1bis. Sono, inoltre, pubblicati, nell'ambito della sezione di cui al comma 1, i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.*²

*1ter. Le informazioni di cui ai commi 1 e 1bis devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in formato elettronico elaborabile, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici.*³

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutti gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, e alle società da essi partecipate, anche indirettamente. *L'obbligo di cui al comma 1bis è esteso anche agli enti di cui al primo periodo e alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.*⁴
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a pubblicare una sezione specifica per la trasparenza della performance sul proprio sito istituzionale contenente:
 - a) il piano della performance e la relazione sulla performance;
 - b) l'ammontare complessivo dei premi stanziati legati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
 - c) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e il personale.

*3bis. La pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1bis costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000.*⁵

¹ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 2.

² Comma inserito dall'art. 3, comma 2, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 2.

³ Comma inserito dall'art. 3, comma 3, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 2.

⁴ Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 2.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 5, della l.r. 13 febbraio 2013, n. 2.